



circolare n. 54

Oggetto: **uso dei videofonini e di strumenti elettronici a scuola**

Con la presente si diffonde una scheda che sintetizza il contenuto della direttiva del ministro della pubblica istruzione dell'epoca, ancora in vigore e sostanzialmente confermato dal parere espresso dal ministro dell'istruzione Fedeli, in ordine all'utilizzo degli smartphone e di altri strumenti elettronici a scuola. Si sottolinea che anche il regolamento interno dell'istituto (art. 54) approvato dal Consiglio d'Istituto, vieta l'utilizzo non autorizzato di smartphone e strumenti elettronici per ridurre al minimo rischi di uso distorto di tali strumenti.

Olgiate Comasco 1-XII-2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
(prof. Cosimo Capogrosso)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93

**Direttiva Fioroni alle scuole:
SCHEMA**

Roma, 30 novembre 2007

Chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o video - rischia grosso, anche a scuola: multe da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola. Le istituzioni scolastiche autonome hanno inoltre il potere nei regolamenti di istituto di inibire o sottoporre a opportune e determinate cautele l'utilizzo di registrazioni audio e video, di fotografie digitali all'interno dei locali scolastici. Lo sottolinea il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni in una Direttiva, inviata a tutte le scuole, con il parere favorevole del Garante della privacy. Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali - scrive Fioroni - può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.

Informazione e consenso

Il Ministro chiarisce poi che in tutti questi casi trova applicazione il codice per la protezione dei dati personali. In particolare, vengono richiamati gli obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell'interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici.

Sanzioni

L'inosservanza di tali obblighi espone gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle scuole, alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi.